

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

L'Ente paritetico nazionale per la formazione, la sicurezza e i servizi per il lavoro in edilizia "FORMEDIL ITALIA", con sede in Roma Via Giuseppe Antonio Guattani n. 24, rappresentato da Elena Lovera Presidente domiciliata per la carica presso la suindicata sede legale (di seguito anche "FORMEDIL ITALIA")

E

L'Associazione della Croce Rossa Italiana – Organizzazione di Volontariato, CF/P.IVA 13669721006, iscritta al RUNTS al n. 64351 nella sezione "Reti associative" e avente sede legale in Roma, Via Bernardino Ramazzini n. 31, 00151, in persona del Segretario Generale e Procuratore speciale Dott. Luciano Calamaro, nato a Napoli il 10/03/1953, ex procura conferita con atto a ministero notaio, rep. n. 2834, racc. n. 2505 del 06 novembre 2024, registrata telematicamente in Roma 4 il giorno 08 novembre 2024 alla serie 1T, n. 36810, domiciliato per la carica presso la suindicata sede legale (di seguito anche "CRI")

di seguito congiuntamente denominate "Le Parti"

CONSIDERATO CHE:

- FORMEDIL ITALIA è l'ente paritetico nazionale per la formazione, la sicurezza e i servizi per il lavoro in edilizia costituito dalle Associazioni firmatarie della contrattazione collettiva dell'edilizia, ANCE, FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL, CNA Costruzioni, ANAEPA Confartigianato Edilizia, CLAAI, FIAE Casartigiani, CONFAPI Aniem, LEGACOOP Produzione e Servizi, CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi, AGCI Produzione e Lavoro;
- FORMEDIL ITALIA attua e coordina su scala nazionale la realizzazione di iniziative di formazione, qualificazione, riqualificazione professionale e sulla sicurezza nel settore delle costruzioni intraprese dalle Scuole edili/Enti unificati/Cpt e anche mediante cooperazione con scuole tecniche e università;
- FORMEDIL ITALIA, attraverso l'attivazione di convenzioni e protocolli di intesa con enti pubblici e privati, attua e coordina su scala nazionale le iniziative di formazione e incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore delle costruzioni anche rivolti a beneficiari vulnerabili;
- FORMEDIL ITALIA partecipa a progetti nazionali ed europei finalizzati allo sviluppo di nuovi profili professionali secondo le esigenze del mercato del lavoro;
- FORMEDIL ITALIA rileva gli esiti delle ispezioni effettuate dai tecnici degli Enti territoriali Formedil Italia nei cantieri delle imprese edili associate, fornendo in tempo reale anche informazioni quantitative e

- qualitative di monitoraggio, inoltre individuando soluzioni tecniche e organizzative idonee alla tutela della salute e della sicurezza in edilizia;
- al FORMEDIL ITALIA fa capo una rete di 113 SCUOLE EDILI/ENTI UNIFICATI/CPT che erogano servizi a sportello di formazione e incontro tra domanda e offerta di lavoro in edilizia, sulla base di quanto specificato dal CCNL di settore;
 - per le azioni di incontro tra domanda e offerta di lavoro FORMEDIL ITALIA si avvale di un servizio nazionale di sistema denominato “Borsa Lavoro Edile Nazionale BLEN.it”, svolto in collaborazione con la CNCE Commissione Nazionale Casse Edili e gestito a livello territoriale dalle Scuole edili/Enti unificati;
 - le parti sociali dell’edilizia, a maggio 2023 e a ottobre 2023 (ulteriori adesioni), hanno stilato con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Ministero dell’Interno un protocollo finalizzato all’integrazione dei richiedenti e titolari di protezione internazionale e altri cittadini stranieri in condizione di vulnerabilità, con riferimento anche a minori stranieri non accompagnati, minori in transizione verso l’età adulta ed ex minori stranieri non accompagnati;
 - CRI è una Organizzazione di Volontariato, che svolge compiti di interesse pubblico ed è ausiliaria ai pubblici poteri nel settore umanitario, posta sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica e appartenente al Movimento Internazionale della Croce Rossa che ha per scopo l’assistenza sanitaria e sociale sia in tempo di pace che in tempo di conflitto ex art. 1, c. 1 d.lgs. 28 settembre 2012, n. 178;
 - lo Statuto della CRI all’art. 6, comma 2, indica, tra le varie attività da promuoversi per il raggiungimento degli obiettivi generali dell’Associazione, quelle volte a “promuovere e collaborare in azioni di solidarietà, di cooperazione allo sviluppo e rivolte al benessere sociale in generale e di servizio assistenziale o sociale, con particolare attenzione a gruppi o individui con difficoltà di integrazione sociale”;
 - CRI opera su tutto il territorio nazionale anche grazie alle proprie articolazioni territoriali che agiscono in funzione dei bisogni e delle vulnerabilità della comunità alla quale rivolgono il loro operato, con l’obiettivo di prevenire ed alleviare la sofferenza in maniera imparziale, senza distinzione di nazionalità,
 - CRI - in accordo con la sua Strategia 2018-2030 - intende promuovere una cultura dell’inclusione sociale per un’integrazione attiva delle persone in situazione di vulnerabilità e agire sulle cause dei disastri ambientali, sviluppando una cultura della prevenzione attraverso l’educazione, la sensibilizzazione delle comunità e la promozione di programmi di formazione specifici;
 - CRI, in tale ambito, ha delineato un proprio piano di sviluppo, che prevede diverse progettualità e iniziative finalizzate ad attività di inclusione socio- lavorativa, intese in senso ampio come tutte le azioni volte a contrastare l’emarginazione, aumentare il livello di occupabilità e facilitare l’accesso a servizi e alle opportunità per i soggetti in condizione di vulnerabilità sociale in cerca di lavoro;

- per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali, FORMEDIL ITALIA e CROCE ROSSA ITALIANA possono stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati;
- l'attuazione della presente cooperazione avverrà sempre nell'osservanza dei sette Principi fondamentali del Movimento internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e nel rispetto dello statuto nazionale della CRI, del codice etico e dell'identità visiva dell'emblema e del logotipo identificativo, e parimenti nell'osservanza dello Statuto, delle norme e dei regolamenti di organizzazione e funzionamento di FORMEDIL ITALIA;

PREMESSO CHE:

- le Parti, indicando come necessità indispensabile e propedeutica a lavorare nel settore l'acquisizione di competenze necessarie allo svolgimento delle relative mansioni, sottolineano l'importanza della formazione continua per la crescita e mantenimento dell'occupabilità;
- in linea anche con quanto previsto dalla "Agenda 2030" e dalla "Nuova Agenda europea delle competenze", è opportuno intensificare gli sforzi per la massima qualità ed efficacia della formazione in ambito tecnico-professionale, al fine di favorire il consolidamento di competenze e lo sviluppo di professionalità con competenze rispondenti ai reali fabbisogni del mercato del lavoro;
- è auspicabile il raccordo sinergico tra gli obiettivi del sistema pubblico di istruzione, i fabbisogni professionali espressi dal mondo produttivo, le innovazioni prodotte dalla ricerca scientifica e tecnologica;
- per il pieno raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, inserimento lavorativo e allineamento delle competenze, è necessario massimizzare l'efficacia dei percorsi di formazione anche tramite la condivisione delle esperienze maggiormente significative tra organizzazioni pubbliche e private coinvolte a vari livelli.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse ed allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo (di seguito "Accordo").

Costituiscono allegati al presente accordo i seguenti documenti:

1. scheda "tipo" utilizzabile da CRI per l'individuazione delle caratteristiche iniziali dei beneficiari coinvolti nei percorsi socio formativi.

Art. 2 – Finalità dell'accordo

Con specifico riferimento al settore delle costruzioni, le Parti intendono integrare le loro aree di competenza e instaurare una collaborazione basata sulla realizzazione e diffusione di efficaci esperienze che favoriscano l'apprendimento continuo del lavoratore e, conseguentemente, facilitare le possibilità di suo inserimento/reinserimento lavorativo e mantenimento occupazionale.

Le Parti intendono attivare tali sinergie rivolgendosi prioritariamente a target di beneficiari vulnerabili; a titolo di esempio, richiedenti e titolari di protezione internazionale o temporanea, titolari di protezione speciale, o cittadini maggiorenni entrati in Italia in condizioni di vulnerabilità, soggetti italiani e stranieri presenti sul territorio italiano provenienti da situazione di tossicodipendenza, disagio familiare e socio – economico.

Art. 3 – Oggetto della collaborazione

Nello specifico le Parti collaboreranno alle seguenti iniziative finalizzate ad avviare i beneficiari ai mestieri dell'edilizia:

INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA

- FORMEDIL ITALIA e CRI si impegnano a fornire informativa alla propria rete territoriale dell'avvenuta sigla del protocollo e dei relativi contenuti;
- CRI si impegna ad individuare i beneficiari disponibili ad essere coinvolti nei percorsi socio formativi attivabili dalle Scuole Edili/Enti Unificati del sistema Formedil; ove possibile, si impegna tramite le sue articolazioni territoriali ad offrire, per il tempo di permanenza nei centri, consulenza ai beneficiari su ambiti complementari della loro vita quotidiana (tipologia di servizi presenti sul territorio, supporto legale e burocratico finalizzato al rinnovo del permesso di soggiorno, supporto socio-culturale e di riconciliazione familiare, etc.);
- FORMEDIL ITALIA si impegna a condividere con le Scuole Edili/Enti Unificati le informazioni dei beneficiari di volta in volta indicati da CRI; le Scuole Edili/Enti Unificati potranno attivare i relativi percorsi socio formativi al raggiungimento di un numero minimo di iscritti e compatibilmente con tempi, contenuti e modalità formative da loro individuate.

La collaborazione è considerabile anche partendo dalle programmazioni formative che FORMEDIL ITALIA riceverà dalle sue strutture territoriali e che potrà condividere con CRI per la successiva individuazione dei beneficiari coinvolgibili.

Viene allegata la scheda “tipo” utilizzabile da CRI per l’individuazione delle caratteristiche iniziali dei beneficiari coinvolgibili nei percorsi socio formativi.

Contatti diretti tra le strutture territoriali delle Parti potranno essere attivati per la gestione degli aspetti operativi che seguiranno le fasi iniziali.

Per ottimizzare l’efficacia del presente Accordo, dopo la sua sigla, le Parti individueranno tre territori in cui far partire prioritariamente la collaborazione a titolo sperimentale.

Ad integrazione di quanto sopra, le Parti si rendono disponibili, previa valutazione e approvazione degli organi decisionali e comunque nel rispetto della normativa rispettivamente applicabile, a valutare la possibilità di partecipazione singola o congiunta ad avvisi di finanziamento che possano supportare il raggiungimento dei propositi del presente documento.

PROMOZIONE E INFORMAZIONE TERRITORIALE

Le Parti si impegnano ad integrare le rispettive competenze anche per la diffusione di buone pratiche rimandabili alla presente collaborazione.

A tal proposito promuoveranno i risultati *in itinere* dell'Accordo mediante i propri canali istituzionali e potranno attivare iniziative di sensibilizzazione ad esempio finalizzate all'inclusione e alla partecipazione a percorsi di inserimento socio lavorativo in edilizia.

Art. 4 - Utilizzazione dei risultati e tutela della proprietà intellettuale

Nel caso in cui i risultati delle attività oggetto della presente collaborazione e degli atti esecutivi ad essa collegati siano proteggibili mediante privativa industriale, le Parti definiranno la gestione degli aspetti relativi alla proprietà intellettuale in un separato ed apposito accordo.

Le Parti riconoscono l'importanza della protezione e del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Il presente Accordo non concede il diritto di utilizzare il lavoro creato nell'ambito dello stesso, di cui una delle due parti sia autrice e detenga la proprietà intellettuale, al di fuori di esso.

Nulla in questo Accordo è interpretabile quale concessione o trasferimento - in forma espressa o implicita - di qualsivoglia diritto, titolo o interesse per licenza, come pure di qualsiasi conoscenza o proprietà intellettuale di una Parte, sviluppati al di fuori della presente collaborazione.

In mancanza di diversa apposita e specifica pattuizione, i risultati totali o parziali derivanti dall'esecuzione delle eventuali attività di ricerca, analisi, studio e approfondimento svolte congiuntamente resteranno di proprietà comune delle Parti, fatti salvi i diritti morali di autore e di inventore, che potranno farne oggetto di pubblicazione scientifica e/o di esposizione e rappresentazione in occasione di congressi, convegni, seminari o simili.

Art. 5 – Utilizzo dei logotipi identificativi

Ciascuna Parte concede all'altra il diritto non esclusivo all'utilizzo del rispettivo emblema/logo/logotipo identificativo esclusivamente nell'ambito delle attività/iniziative di cui al presente Accordo ed in coerenza con la sua vigenza temporale.

A tal riguardo, le Parti si obbligano:

- ad astenersi da qualsiasi utilizzo del logo e dei logotipi identificativi concessi in uso diverso da quello autorizzato, incluse eventuali rimozioni, modifiche, distorsioni e/o alterazioni di qualsiasi genere ed in qualsiasi forma anche se utilizzato congiuntamente a parole, frasi, slogan o *claim* e, in ogni caso a non utilizzarlo a fini di promozione commerciale dei propri prodotti, siti, canali tematici etc.
- non associare in alcun modo - anche indirettamente - il rispettivo logo a comunicazioni, messaggi, annunci o notizie di natura politica o sindacale, anche tenuto conto del rispetto del Principio di Neutralità CRI e dei Sette Principi Fondamentali CRI.

Le Parti si riservano il diritto di verificare il corretto utilizzo dei rispettivi loghi per garantire il rispetto delle condizioni indicate nel presente Accordo.

Eventuali utilizzi abusivi, distorti e non espressamente consentiti dei rispettivi logotipi identificativi saranno considerati motivi di risoluzione espressa del presente Accordo ex art. 1456 c.c.

Art. 6- Modalità di attuazione

Le Parti si impegnano ad attivare un gruppo di lavoro al loro interno che avrà il compito di monitorare congiuntamente l'andamento delle attività e l'efficacia delle azioni svolte valutando eventuali integrazioni operative; i componenti si riuniranno con cadenza semestrale e/o a seguito di richiesta accordata di una delle Parti.

Con successivi atti convenzionali o scambio formale di note si potrà provvedere ad ulteriori e specifici impegni.

Art. 7 – Trattamento dei dati e riservatezza

Relativamente al Trattamento dei Dati Personalari necessari per il raggiungimento dell'obiettivo del presente accordo, le Parti:

- si danno reciprocamente atto:
 - di conoscere e di applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, la vigente normativa nazionale ed europea relativamente al Trattamento dei Dati Personalari (Regolamento UE 679/2016 “GDPR” e del D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs. 101/18);
 - di trattare i dati personali raccolti, anche verbalmente, nel corso dell'esecuzione della presente Accordo, esclusivamente per le finalità strettamente connesse al presente accordo ed in modo strumentale all'espletamento dello stesso, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali;
 - di operare, rispettivamente, nel ruolo di autonomi Titolari di trattamento, non avendo determinato congiuntamente le finalità e i mezzi di trattamento;
- si impegnano reciprocamente:
 - ad adottare tutte le misure di sicurezza che si renderanno necessarie ai sensi del GDPR per la protezione dei dati, impegnandosi altresì a comunicare immediatamente e comunque entro e non oltre 24 ore eventuali *data breach* dovessero verificarsi, in maniera tale da consentire l'adempimento degli obblighi di denuncia nei confronti dell'Autorità Garante e degli Interessati;
 - a cooperare nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti all'art. 12 e ss. del GDPR, ovvero di richieste delle autorità di controllo riguardanti ambiti di trattamento di competenza dell'altra Parte;
 - a rispettare puntualmente le disposizioni di cui al D.lgs. 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), nell'ambito delle rispettive competenze, e sono pienamente consapevoli che il mancato rispetto delle anzidette disposizioni costituirà causa di risoluzione espressa del presente Accordo, fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del danno in capo alla parte non inadempiente.
- autorizzano vicendevolmente il trattamento dei propri dati personali; pertanto tali dati verranno inseriti nelle rispettive banche dati, al fine del corretto svolgimento dei rapporti contrattuali anche sul piano legale e potranno essere trasmessi da entrambe le Parti, per quanto di rispettiva e specifica competenza, ad Enti, Organismi e ad ogni soggetto pubblico, nonché a

soggetti privati rispetto ai quali vi sia obbligo o necessità di comunicazione, anche al fine del corretto adempimento di ogni obbligazione contrattuale assunta dai contraenti con la stipula del contratto sindacato.

Le Parti si asterranno dal divulgare, copiare, riprodurre o distribuire tutte le informazioni tecniche e/o commerciali di cui possano venire a conoscenza nello svolgimento dell'Accordo; tale obbligo si estende al personale a qualsiasi titolo impiegato.

Art. 8 – Oneri

È escluso qualsiasi onere economico o impegno finanziario dell'una verso l'altra parte.

Si dà atto al riguardo che il presente Accordo prevede esclusivamente gli obblighi reciproci espressamente indicati e che nessuna parte avrà a pretendere risorse materiali e umane diverse da quelle qui indicate. In particolare non possono essere richiesti compensi o esborsi in denaro da alcuna parte nei confronti dell'altra.

Art. 9 – Responsabilità e manleva

Le Parti si obbligano a sollevare e tenere indenne la propria controparte da ogni danno, azione o pretesa di terzi che dovesse derivare dall'esecuzione del presente accordo e dagli atti esecutivi ad esso collegati a causa dell'attività del proprio personale o comunque da eventi ad esso imputabili.

Le Parti dovranno adottare, durante lo svolgimento delle attività a cura del proprio personale, prassi e procedure atte a prevenire tali accadimenti.

Art. 10 – Durata dell'accordo e risoluzione

Il presente Accordo ha durata di 2 anni a decorrere dalla data di stipula e può essere rinnovato ovvero modificato o integrato con l'approvazione scritta di ambedue le parti.

Resta, in ogni caso, escluso il tacito rinnovo.

Qualora i risultati delle attività di cui al presente Accordo fossero tali da sconsigliarne il proseguimento, le Parti potranno, di comune accordo, risolvere consensualmente lo stesso. La risoluzione consensuale dovrà risultare da documento scritto e controfirmato da entrambe le Parti.

Art. 11 – Patto d'integrità

Le Parti gestiscono i rapporti riferendosi ai principi contenuti nei propri Codici Etici, Modelli Organizzativi eventualmente adottati nonché nelle rispettive norme di funzionamento.

Le Parti dichiarano espressamente di aver preso visione e per gli effetti accettato quando previsto dai rispettivi Codice Etici e Modelli Organizzativi e di prendere atto degli impegni assunti nei documenti sopra citati nonché di impegnarsi al rispetto dei principi e delle previsioni ivi contenuti nonché di fare in modo, nello svolgimento della propria attività e nella gestione dei rapporti con eventuali terze parti, che queste ultime si uniformino ai principi equivalenti a quelli adottati dalla controparte.

Le Parti si impegnano ad astenersi dal porre in essere qualsiasi comportamento che possa determinare una violazione della normativa applicabile in materia di corruzione sia nel settore pubblico sia privato.

Di conseguenza, le Parti si impegnano a non ricevere l'offerta, la promessa o la dazione di denaro e/o altre utilità di qualsiasi natura non dovuti.

La violazione delle anzidette disposizioni costituisce motivo di risoluzione espressa dell'Accordo ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ, con diritto all'eventuale risarcimento dei danni.

Art. 12 – Legge applicabile, risoluzione delle controversie e foro competente

Il presente rapporto giuridico è disciplinato dalle clausole dedotte in Accordo e va interpretato secondo le norme della legge italiana, le cui disposizioni si applicano anche per quanto non espressamente disciplinato.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere amichevolmente una conciliazione in ordine alle eventuali controversie insorte, le Parti indicano il Foro di Roma quale Foro esclusivamente competente per qualsiasi controversia inerente alla validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente Accordo.

Art. 13 – Disposizioni finali

L'Accordo contiene la complessiva volontà delle Parti in merito all'oggetto dello stesso e sostituisce e supera integralmente e a qualsiasi effetto, ogni precedente accordo, anche verbale, tra le stesse intercorso.

Qualsiasi modifica all'Accordo dovrà risultare da atto scritto, firmato per accettazione da entrambe le Parti.

Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che il contenuto di ogni singola clausola dell'Accordo è stato oggetto di specifica discussione e negoziazione ed è stato interamente concordato tra le medesime.

Se una o più clausole del presente atto siano colpite da nullità o siano rese inapplicabili dall'effetto della legge o da una decisione che si impone alle Parti, questo non avrà l'effetto di causare la nullità dell'insieme del presente Accordo, né di alterare la validità ed il carattere obbligatorio dell'insieme delle altre clausole.

Le Parti si accorderanno per apportare al presente Accordo gli emendamenti necessari affinché lo stesso possa portare un effetto che si avvicini il più possibile alla volontà iniziale delle Parti.

FORMEDIL ITALIA

Il Presidente
ELENA LOVERA

**ASSOCIAZIONE DELLA
CROCE ROSSA ITALIANA –
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO**

Il Segretario Generale
LUCIANO CALAMARO

